Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero della marina mercantile

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 31 MAGGIO 1985:

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **28.**

Organizzazione turistica della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **29.**

Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi veterinarie.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **30.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento assunto in coincidenza dell'approvazione del bilancio di previsione della regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985.

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **31.**

Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio.

(2305)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1985, n. **211.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« 5-*bis*. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980 ».

All'articolo 3 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« 3-*bis*. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, numero 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

3-*ter*. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985 ».

All'articolo 4 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« 1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*ter*. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

" 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ".

1-*quinquies*. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1-*sexies*. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

1-*septies*. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

1-*octies*. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

1-*novies*. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli ».

Dopo l'articolo 4, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: " Il personale tuttora in servizio " sono sostituite dalle seguenti: " Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 " ».

All'articolo 5, *il comma* 2 *è soppresso*.

Art. 2.

Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793, e 1° febbraio 1985, n. 9.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2775):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (ZAMBERLETTI) il 5 aprile 1985.

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio e programmazione) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VII, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 aprile 1985.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede referente, il 17 aprile 1985.

Esaminato in aula il 15 maggio 1985 e approvato il 16 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1353):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 21 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 maggio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 maggio 1985.

Esaminato dalla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 23 maggio 1985.

Relazione scritta annunciata il 28 maggio 1985 (atto n. 1353/A).

Esaminato in aula e approvato il 28 maggio 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 giugno* 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **212**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia della civiltà minoico-micenea;
storia dell'economia antica;
storia del Mediterraneo orientale antico;
storia delle religioni del mondo classico;
grammatica latina;
grammatica greca;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
agiografia;
storia agraria medievale;
istituzioni medievali;
storia economica contemporanea;
storia dell'agricoltura e del movimento contadino;
storia del movimento operaio e sindacale;
filologia e critica dantesca;
didattica dell'italiano;
sociologia della letteratura;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia del melodramma;
storia della poesia per musica;
storia della musica moderna;
legislazione per i beni culturali;
archeologia medievale.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

antropologia filosofica;
storia della logica;
filosofia della politica;
storia delle dottrine morali;
storia dell'estetica;
estetica musicale;
psicologia dell'età evolutiva;
storia della psicologia;
didattica della filosofia;
storia delle dottrine sociali;
psicopedagogia.

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

lingua francese;
lingua inglese;
lingua tedesca;
lingua e letteratura nederlandese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **213**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

letteratura tedesca medievale;
letteratura austriaca;
lingua tedesca;
lingua francese;
lingua russa;
lingua portoghese;
lingua spagnola;
lingua e letteratura yiddish;
dialettologia tedesca;
didattica dell'italiano;
letteratura latina medievale;
filologia italiana;
letteratura del rinascimento;
metodologia dell'insediamento della lingua inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria nord-americana;
dialettologia inglese;
storia dell'illuminismo francese;
linguistica teorica;
fonetica e fonologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **214**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

stilistica e metrica italiana;

museografia.

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

metodologia e didattica;

storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;

educazione degli adulti;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia economica;

etnologia;

psicologia dei processi cognitivi.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia della lingua russa;

letteratura francese moderna e contemporanea;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

letteratura spagnola moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 71

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 maggio 1985.

Proroga dei termini di utilizzo dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente: « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione »;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, concernente: « Sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 »;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984, concernente: « Proroga dei termini di utilizzo dei moduli di denuncia e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 »;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine di utilizzo delle scorte dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981;

Decreta:

Il termine 31 maggio 1985 previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984 per smaltire le scorte giacenti dei modelli allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 è prorogato al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(3004)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 marzo 1985.

Determinazione della nuova dotazione organica della compagnia portuale di Civitavecchia per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108, 109 e 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26;

Visto il decreto 25 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1983) concernente i programmi per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto 7 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) concernente le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali;

Visto il decreto del direttore marittimo di Civitavecchia in data 18 febbraio 1985 attestante la fusione della compagnia portuale di Civitavecchia con quella di Fiumicino;

Considerato che il porto di Civitavecchia, a seguito della fusione della locale compagnia portuale con quella di Fiumicino viene a presentare una eccedenza di manodopera portuale non rispondente al rapporto tra la media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori del porto stesso nel corso dell'anno 1984 e il numero dei lavoratori iscritti nei registri;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in considerazione della maggiore eccedenza della manodopera portuale determinatasi nel porto di Civitavecchia a causa dell'assorbimento di trentotto lavoratori portuali di Fiumicino, procedere alla modifica della dotazione organica dei lavoratori della compagnia portuale di Civitavecchia, di cui al decreto 7 febbraio 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Decreta:

Articolo unico

La nuova dotazione organica dei lavoratori della compagnia portuale di Civitavecchia, per l'anno 1985, viene determinata in trecentottantanove unità.

I lavoratori portuali in eccedenza rispetto alla dotazione organica sopraindicata ammontano, pertanto, a ottantadue unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1985

Il Ministro: CARTA

(2906)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 1985.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali per l'esercizio finanziario 1985 (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 350345 dell'11 febbraio 1985, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 135.624.000.000;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio 1984 ammonta a L. 336.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1985;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1985 allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: DE MICHELIS

GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845.

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

N.ro	Denominazione capitoli	Importo
	Parte I - ENTRATE	
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1983 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto)	336.000.000.000
	Titolo I - *Entrate correnti*	
	Categoria 04 - Redditi e proventi patrimoniali	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	150.000.000
	Totale categoria 04 . . .	150.000.000
	Totale titolo I - Entrate correnti . . .	150.000.000

N.ro	Denominazione capitoli	Importo
	Titolo II - *Entrate in conto capitale*	
	Categoria 10 - Trasferimenti attivi in conto capitale	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) .	135.624.000.000
	Totale categoria 10 .	135.624.000.000
	Categoria 11 - Riscossioni di crediti	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .	p.m.
5232	Entrate eventuali e diverse .	p.m.
	Totale categoria 11 .	p.m.
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale .	135.624.000.000
	Totale generale delle entrate .	471.774.000.000
	Parte II - SPESE	
	Titolo I - *Spese correnti*	
	Categoria 04 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . .	25.000.000
	Categoria 09 - Spese non classificabili in altre voci	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	p.m.
	Totale categoria 09 .	p.m.
	Totale titolo I - Spese correnti . . .	25.000.000
	Titolo II - *Spese in conto capitale*	
	Categoria 12 - Investimenti nel campo sociale	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	471.749.000.000
5122	Finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140)	p.m.
	Totale categoria 12 . . .	471.749.000.000
	Totale titolo II - Spese in conto capitale	471.749.000.000
	Totale generale delle spese . . .	471.774.000.000

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(2575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1985.

Adeguamento, per l'anno 1985, del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota del 30 gennaio 1985, n. 1766, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1984, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 165,7;

Considerato che per l'anno 1985 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1985, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti allo Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 165,7 %.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1985 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 239

(2968)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 7 marzo 1985, volta ad ottenere una proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 maggio 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.I.M.U. - Fonderia italiana macchine utensili, è disposta la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 giugno 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti da juta (Ginevra, 1° ottobre 1982)

Il 30 aprile 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 marzo 1985, n. 88 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985) è stato depositato a New York presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti da juta (Ginevra, 1° ottobre 1982).

A seguito della notifica di applicazione provvisoria formulata da parte italiana il 6 giugno 1983, in occasione della firma, l'accordo sopra indicato, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 40, è entrato in vigore provvisoriamente sul piano internazionale ed in pari dati per l'Italia il 9 gennaio 1984.

(2879)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 27 aprile 1985, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Provincia di Bologna:

facchini addetti al mercato ortofrutticolo: 44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili;

facchinaggio svolto con mezzi meccanici: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Modena:

facchinaggio generico ed attività preliminari, complementari ed accessorie; accompagnatori di bestiame;

trasporto di persone: tassisti, autonoleggiatori ed attività preliminari, complementari ed accessorie;

trasporto di merci per conto terzi ed attività preliminari, complementari ed accessorie:

34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Parma:

facchinaggio generico: 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

facchini operanti nel mercato ortofrutticolo di Parma: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.

Provincia di Alessandria:

attività di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 luglio 1978: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Udine:

facchinaggio: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

Provincia di Genova:

portabagagli stazioni FF.SS. di Genova, piazza Principe e di Genova, piazza Brignole: 38ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 929.000 mensili.

(2516)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'« APOCECA - Associazione produttori ortofrutticoli - Centrale consortile andriese - Soc. coop. a r.l. », in Andria, e dell'associazione denominata « Fucinortaggi » - Associazione produttori ortofrutticoli, in Avezzano, nello elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « APOCECA - Associazione produttori ortofrutticoli - Centrale consortile andriese - Soc. coop. a r.l. », con sede in Andria, via Vienna n. 5, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 122 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Fucinortaggi » - Associazione produttori ortofrutticoli, in Avezzano, piazza Castello n. 4, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 123 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(2935-2936)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Geofum

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria, concessa con i decreti ministeriali 28 luglio e 28 dicembre 1970 all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, del presidio sanitario denominato Geofum.

(2895)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati:

Provincia di Alessandria:

« 2253-AL »: Pettinato & Iapichino, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 263-AR »: Metal-Comm S.r.l., in Arezzo;

« 339-AR »: S.d.f. S.G. di Sorini Mauro, in Arezzo;

« 358-AR »: I.M. S.d.f., in Civitella;

« 430-AR »: Bellini & Vittoriosi S.n.c., in Civitella.

Provincia di Cagliari:

« 38-CA »: Rubbi Glauco, in Cagliari.

Provincia di Firenze:

« 64-FI »: Martinelli Dino, in Firenze;

« 257-FI »: Cantini Tullio, in Firenze;

« 376-FI »: Mugnaini Carlo, in Firenze;

« 454-FI »: Landini Ruggero, in Firenze;

« 591-FI »: Falm di Innocenti Roberto, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 987-MI »: Tanci S.r.l., in Novate Milanese;

« 1132-MI »: Lodrini Rosabianca e C. - Studio Romi Preziosi S.a.s., in Milano;

« 1237-MI »: Ditta Giuseppe Zucca S.n.c. di Zucca Valeria e Vittorio, in Monza;

« 1247-MI »: Valagussa Claudio, in Milano;

« 1250-MI »: Dal Vecchio S.p.a., in Milano

Provincia di Palermo:

« 96-PA »: Lino Amelia, in Palermo.

Provincia di Rovigo:

« 6-RO »: Trovato Gallery, in Rosolino Albarella.

Provincia di Vercelli:

« 38-VC »: Borri di Giovanni Schiavio & C., in Vercelli.

Provincia di Vicenza:

« 84-VI »: Triaca Attilio, in Vicenza;

« 420-VI »: Moro Luciano, in Bassano del Grappa;

« 487-VI »: Piazza Michele, in Creazzo;

« 624-VI »: Ganazzin Pierantonio, in Bassano del Grappa;

« 653-VI »: Orvì di Vicario Carlo & C. S.a.s., in Vicenza;

« 685-VI »: Rabusi Giampiero, in Vicenza;

« 984-VI »: Zetaci di Ziggiotto Nico, in Monticello Cotto;

« 1029-VI »: Ometto Mario, in Vicenza;

« 1106-VI »: S.B. di Sinigallia & Bassi S.d.f., in Vicenza;

« 1126-VI »: Grotto Ferdinando, in Bassano del Grappa;

« 1147-VI »: Cu.Man. di Faccio Clara, in Sandrigo;

« 1177-VI »: Serena di Castigliono F. Stampni Serena S.n.c., in Malo;

« 1179-VI »: Creazioni orafe di Pamato Virgilio, in Dueville;

« 1183-VI »: Giolloro di Garlaschi Donà & C., in Lugo di Vicenza;

« 1214-VI »: Maya di Miotello Paola, in Vicenza.

(2659)

Conferma alla società « Istituto fiduciario centrale S.p.a. », in Torino, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 29 aprile 1985 ha confermato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge legge 23 novembre 1939, n. 1966, già concessa alla società « Istituto fiduciario centrale S.r.l. », in Torino, alla società « Istituto fiduciario centrale S.p.a. », nella stessa sede legale.

(2896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 1° aprile 1985, n. 1709, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Torino la donazione delle seguenti apparecchiature scientifiche, del valore complessivo di lire 379 milioni 261.000:

a) un lettore densitometrico Cliniscan orig. Helena completo di microprocessore, un microscopio Balplan orig. Bausch & Lomb per osservazioni in campo chiaro mod. BS T 3 Z 1 C, un Kit HBO/UV (lampada a vapori di mercurio) orig. Bausch & Lomb per fluorescenza e luce incidente, uno spettrofotometro automatico microcompiuterizzato mod. Spectracomp 601, destinato all'istituto di medicina interna;

b) un contatore di raggi gamma con cambia-campioni automatico W+W mod. 252 C, destinato all'istituto di medicina interna - cattedra di semeiotica medica;

c) un registratore digitale a fibre ottiche Honeywell con interfaccia elettronica viedeo, con sistema video registrazione e trasduttore Phased Array, destinato all'istituto di medicina interna - cattedra di cardiologia;

d) un Biostator Controller LS 3002 per l'analisi continua della glicemia e il calcolo automatico delle quantità di insulina, destinato all'istituto di medicina interna - cattedra di endocrinologia;

e) una serie auto suture - pinze originali U.S.A. punti metallici in confezione sterile e accessori, destinata all'istituto di patologia speciale chirurgica e al centro di chirurgia toracopolmonare;

f) un apparecchio per termografia a contatto nella diagnosi delle malattie del seno a cristalli liquidi mod. Cristotherm, e un rivelatore ad ultrasuoni del flusso sanguigno mod. UDP-10 destinati all'istituto di chirurgia plastica ricostruttiva;

g) un leitz fotomicroscopio automatico universale 35 mm Polaroid 9 × 12 cm intercambiabili plagrandangolare con variatore di ingrandimento continuo, destinato all'istituto di anatomia patologica - cattedra D;

h) un elettroretinografo a 2 canali completo di dispositivo per oculografia, un fotostimolatore per E.R.G. ed E.OG., uno stimolatore Pattern a colori, e un Averager per risposte evocate visive a 2 canali, 4.000 punti di memorie, destinati all'istituto di clinica oculistica;

i) un Tic-Kit standard per coagulazione del nervo trigemino, destinato all'istituto di neurochirurgia - seconda cattedra;

l) un laser CO2 chirurgico Coherent « 400 » e un Kit per otorinolaringoiatria, destinato all'istituto di clinica otorinolaringologica - seconda cattedra;

m) un medispot 105 mm - 12 imm/sec con esposimetro automatico e registratore video medicale, destinato all'istituto di chirurgia d'urgenza.

(2759)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna 4 febbraio 1985, n. A/183, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio in Bologna, le donazioni di un oscilloscopio 5 110 A1 ed un Digital test per la taratura dell'oscilloscopio, per un valore di L. 4.991.080, da destinare alla clinica otorinolaringologica della facoltà di medicina della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 14 marzo 1985, n. A/383, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dalla Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna, la donazione di un calcolatore con accessori del valore di L. 18.065.942, da destinare all'istituto di genio rurale della facoltà di agraria della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 15 marzo 1985, n. A/381, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal Circolo Arci e dal Comitato donne di Camugnano, la donazione della somma di L. 1.552.180, da destinare all'istituto di ematologia « L. e A. Seragnoli » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(2760)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		64.883.249.972		
Gestione di bilancio	Entrate finali	39.227.421.566.495		— 32.946.505.886.420
	Spese finali		72.173.927.452.915	
	Rimborso di prestiti		15.010.151.440.635	
	Accensione di prestiti	38.538.599.129.972		
	TOTALE	77.766.020.696.467	87.184.078.893.550	— 9.418.058.197.083
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	467.682.255.738.307	446.907.884.911.910	+ 20.774.370.826.397
	Crediti di tesoreria	186.248.712.047.195	197.587.847.151.297	— 11.339.135.104.102
	TOTALE	653.930.967.785.502	644.495.732.063.207	+ 9.435.235.722.295
	TOTALE COMPLESSIVO	731.761.871.731.941	731.679.810.956.757	
Fondo di cassa al 31 marzo 1985			82.060.775.184	+ 17.177.525.212
	TOTALE A PAREGGIO	731.761.871.731.941	731.761.871.731.941	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 marzo 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	64.883.249.972	82.060.775.184	+ 17.177.525.212
Crediti di tesoreria	156.543.907.779.467	167.883.042.883.569	+ 11.339.135.104.102
TOTALE	156.608.791.029.439	167.965.103.658.753	+ 11.356.312.629.314
Debiti di tesoreria	365.719.923.632.588	386.494.294.458.985	— 20.774.370.826.397
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.111.132.603.149	— 218.529.190.800.232	— 9.418.058.197.083

Circolare di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1985: 1.035 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	31.572.543.960.318 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	7.480.626.072.032 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	39.053.170.032.350 *	TITOLO I — Spese correnti . .	59.675.997.828.497	Risparmio pubblico	— 20.622.827.796.147 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	174.251.534.145 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	12.497.929.624.418		
ENTRATE FINALI . . .	39.227.421.566.495	SPESE FINALI . . .	72.173.927.452.915	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 32.946.505.886.420
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	15.010.151.440.635		
ENTRATE FINALI . . .	39.227.421.566.495	SPESE COMPLESSIVE . . .	87.184.078.893.550	Ricorso al mercato	— 47.956.657.327.055
TITOLO IV — Accensione di prestiti	38.538.599.129.972				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	77.766.020.696.467	SPESE COMPLESSIVE . . .	87.184.078.893.550	Saldo di esecuzione del bilancio	— 9.418.058.197.083

* Dato provvisorio.

(2943)

BANCA

(PROVVISORIA)

Situazione al

ATTIVO

ORO				
I — In cassa . . . . . L.			2.790.380.621.453	
II — In deposito all'estero . . . . . »			27.592.047.222.143	30.382.427.843.596
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				9.930.380.378.089
CASSA . . . . . »				1.213.904.446.959
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Riscontro di portafoglio:				
— ordinario . . . . . L.		262.968.950.243		
— ammassi . . . . . »		1.830.500.822.427	2.093.469.772.670	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . . . L.		939.278.943.927		
— a scadenza fissa . . . . . »		1.164.005.980.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »		—	2.103.284.923.927	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.			—	4.196.754.696.597
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . . . L.			12.981.457.485.798	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . . . L.		663.004.186		
— corrispondenti in conto corrente . . . . . »		1.281.164.783.492		
— depositi vincolati . . . . . »		531.870.018.147		
— diverse . . »		100.289.683.933	1.913.987.489.758	14.895.444.975.556
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . L.				3.051.077.057.530
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . L.			26.828.359.298.057	
II — Conti speciali »			3.284.642.729.403	30.113.002.027.460
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . »				44.291.434.106.136
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . »				775.157.543.835
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . L.		41.589.724.078.779		
— per investimento delle riserve statutarie . »		561.656.002.665		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia dei T.Q.P. (*) . »		1.105.495.864.815	43.256.875.946.259	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . L.		59.379.780.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »		659.646.336.532	719.026.116.994	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	1.898.341.912			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	96.299.061.270	98.197.403.212		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	73.802.722.046			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »	122.538.925.868	196.341.647.914	306.300.036.989	44.282.202.100.242
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . L.			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . »			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . L.				21.801.935.502
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . L.			47.324.032.138	
II — Impianti »			118.496.623.776	
III — Monete e collezioni . . »			307.195.088	166.127.851.002
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		43.921.927.836		
— in allestimento . . . »		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi . L.			269.889.692.652	
IV — Altre . »			610.413.961.094	929.471.457.349
RATEI L.				828.983.717.380
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . »				142.982.760.810
				187.377.493.064.457
CONTI D'ORDINE L.				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . L.		5.092.755.670.808		
— altri . . »		446.317.623.192.177	451.410.378.862.985	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . L.		7.275.000.000		
— esteri . . »		977.120.045.227	984.395.045.227	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . L.			1.603.654.334.546	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . . »			2.500.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . . L.		—		
— esteri . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . L.			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . »			200.107.539.149	460.187.535.781.907
TOTALE . . . L.				647.565.028.846.364

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(2944)

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

31 gennaio 1985 (PROVVISORIA)

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE		L.	39.357.389.160.000
VAGLIA CAMBIARI		»	330.817.281.740
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento		L. —	
II — Altri		» 1.825.495.438	1.825.495.438
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI		L.	711.643.629.036
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»	32.160.771.538
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 74.413.454.196.069	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 62.857.524	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 36.390.201.658	
IV — Società costituende		» 86.733.338.532	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» —	
VI — Altri		» 65.146.297.460	74.601.786.891.243
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.		L.	17.444.999.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.		»	3.267.197.729.408
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 1.210.004.778	
II — Conti dell'estero in lire		» 151.895.727.493	153.105.732.271
DEBITI IN ECU (FECoM)		L.	12.981.457.435.619
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)		L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»	974.354.086.630
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 36.550.815.109.017	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.210.000.000.000	
V — Oscillazione titoli		» 2.126.577.160.914	
VI — Copertura perdite eventuali		» 2.253.185.000.000	
VII — Assicurazione danni		» 396.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		» 872.616.938.307	
IX — Rinnovamento impianti		» 146.250.000.000	
X — Imposte		» 550.994.494.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 2.242.920.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 335.384.837	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 71.683.215	47.786.171.910.935
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		L.	300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		»	46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		»	100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		»	20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 7.643.916.110	
II — Altre		» 3.923.446.330.733	3.931.090.246.843
RATEI		L.	108.327.907.205
RISCONTI		»	—
CAPITALE SOCIALE		»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		»	375.554.592.932
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		»	403.670.860.915
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72		»	1.304.000.000.000
SALDO PROVV. REND./SPESE ES. PREC.		»	395.279.633.777
RENDITE DELL'ESERCIZIO		»	175.982.743.131
		L.	187.377.493.064.457
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 451.410.378.862.985	
II — Titoli e valori presso terzi		» 984.395.045.227	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 1.603.654.334.546	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» 2.500.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» —	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —		
— esteri	» 1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 200.107.539.149	460.187.535.781.907
TOTALE . . .		L.	647.565.028.846.364

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 84 posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate all'ufficio concorsi dell'Università, via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio concorsi dell'Università medesima.

(2958)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di fisica medica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2938)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali (per la scuola dei tecnici di laboratorio) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di patologia generale, via del Laterino n. 8, Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(2939)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento del numero dei posti di concorsi a posti di consigliere riservati a laureati in ingegneria e in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 157, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato a mettere a concorso i posti disponibili al 31 dicembre 1983;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro sono disponibili, per il concorso pubblico, riservati a laureati in ingegneria sette posti;

Ritenuto non conveniente attivare una seconda procedura concorsuale per la copertura dei suddetti posti essendo in atto l'espletamento del concorso bandito con il decreto ministeriale suindicato;

Considerato che al concorso in questione partecipa un elevato numero di candidati in relazione ai posti messi a concorso;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova riservato a laureati in ingegeria, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1984, è elevato da sei a tredici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 63

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 160, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984 con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato a mettere a concorso i posti disponibili al 31 dicembre 1983;
Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro sono disponibili, per il concorso pubblico, riservati a laureati in medicina e chirurgia tre posti;
Ritenuto che il limitato numero dei posti, non giustifica, sia sotto il profilo della opportunità che della economicità, di attivare una procedura concorsuale autonoma;
Considerato che al concorso sopra citato partecipa un elevato numero di candidati in relazione ai posti messi a concorso;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1984, è elevato da quattro a sette.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1985
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 64

(2600)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei pubblici concorsi, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche ed a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1985, registro n. 4 Sanità, foglio n. 179, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1985, registro n. 3 Sanità, foglio n. 334, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984 e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1985, registro n. 3 Sanità, foglio n. 335, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984 e assegna ai vincitori le suddette borse.

(2918)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo - segretario aggiunto - collaboratore direttivo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo - segretario aggiunto - collaboratore direttivo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2964)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di fisico sanitario collaboratore per il servizio di medicina nucleare e radioterapia, con contratto a tempo indeterminato.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di fisico sanitario collaboratore per il servizio di medicina nucleare e radioterapia, con contratto a tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(2905)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 125 del 29 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

U.S.L. n. 29 « Colline dell'Albegna », in Manciano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentasei posti di infermiere generico.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Concorso pubblico, per esami, per l'iscrizione nel ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi.

Unità sanitaria locale n. 24, in Budrio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore tecnico di cucina.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. **19**.

Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani, per la loro formazione professionale e l'autoimpiego.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Umbria dispone interventi finanziari in materia di competenza regionale al fine di promuovere l'occupazione e la formazione professionale attraverso la cooperazione, l'associazionismo e l'autoimpiego dei giovani, in attuazione degli articoli 9, 17 e 20 dello statuto, in armonia col piano regionale di sviluppo e con riferimento alle politiche attive del lavoro, che privilegiano l'attività formativa quale componente essenziale per lo sviluppo economico.

La presente legge intende favorire a tal fine:

a) la costituzione e il potenziamento anche attraverso il consolidamento delle cooperative e delle forme associative giovanili;

b) l'inserimento dei giovani nelle cooperative o forme associative, attraverso processi di qualificazione, orientamento e formazione professionale;

c) ogni altra iniziativa imprenditoriale giovanile.

Art. 2.
Definizioni

Per cooperative e forme associative giovanili, ai sensi del precedente art. 1, si intendono quelle formate per almeno il 60% da giovani in età fra i 18 e 29 anni.

Art. 3.
Destinatari degli interventi

Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) le cooperative e forme associative giovanili che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai tre anni, rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 1 e che prevedono connesse iniziative formative a favore dei giovani;

b) i giovani in età tra i 18 e 29 anni che presentino a titolo individuale progetti di costituzione aziendale, dimostrino il possesso dei requisiti di legge necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale e offrano adeguate garanzie di professionalità.

Art. 4.
Progetti di sviluppo aziendale

I progetti di sviluppo aziendale dei soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 devono:

a) definire specificatamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali;

b) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare che il soggetto proponente è in grado di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza e della economicità;

c) contenere iniziative di formazione professionale per i giovani;

d) assicurare ai giovani un'occupazione ed una qualificazione professionale adeguate, garantendo che gli stessi rappresentino almeno il 50 % degli addetti effettivamente occupati.

Le cooperative e le forme associative che prevedano, nell'ambito dei progetti di sviluppo formulati secondo i criteri di cui al precedente comma la stipula di contratti di formazione e lavoro con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, possono beneficiare dei finanziamenti appositamente previsti nel piano annuale delle attività di formazione professionale e di educazione permanente.

Le iniziative formative di cui al presente articolo devono essere formulate, secondo le modalità previste per l'accesso ai contributi nazionali e comunitari.

Art. 5.
Progetti di costituzione aziendale

I progetti di costituzione aziendale dei soggetti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 devono:

a) definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali con riferimento a eventuali commesse già in atto;

b) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare che il soggetto è in grado di produrre beni e servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicità.

Art. 6.
Iniziative formative specifiche

Il finanziamento di specifiche iniziative formative ed orientative da parte delle cooperative e delle forme associative giovanili, essenziali all'inizio delle attività delle stesse rientra nelle priorità previste dal piano annuale dell'attività di formazione professionale e di educazione permanente.

Specifiche iniziative di particolare rilievo formativo ed orientativo da parte dei soggetti di cui al precedente art. 3, connesse ai progetti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge e finalizzate all'acquisizione di tecnologie innovative in Italia o all'estero, non finanziabili nell'ambito del piano annuale dell'attività di formazione professionale e di educazione permanente, usufruiscono di contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 75 per cento delle spese documentate e ritenute ammissibili.

Art. 7.
Contributi alle spese nella fase di avviamento

A favore dei soggetti di cui all'art. 3, sono concesse anticipazioni per le spese di avviamento e funzionamento connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 fino all'importo massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'anticipazione viene liquidata a presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute.

La restituzione degli importi anticipati avverrà a partire dal terzo anno dalla data di concessione del contributo sulla base di modalità e criteri fissati dalla giunta regionale.

Art. 8.
Incentivi previsti dalle leggi di settore

Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione di settore, gestiti dalla Regione o da enti da essa delegati vengono riconosciute prioritarie nell'ordine:

1) le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili dai soggetti di cui all'art. 3, della presente legge;

2) le domande presentate da cooperative o forme associative che prestentino progetti di sviluppo in cui siano previsti l'inserimento occupazionale di giovani dai 18 ai 19 anni, attraverso rapporti di lavoro ordinario, rapporti di lavoro part-time e contratti di formazione-lavoro.

Art. 9.
Contributi per gli investimenti non realizzabili con specifiche leggi di settore

Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 4, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione di settore, le cooperative e forme

associative giovanili possono ottenere un contributo in conto capitale fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo è liquidato sulla base della documentazione attestante la spesa effettuata.

Art. 10.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi-vigilanza

All'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge provvede la giunta regionale, a seguito dell'attività istruttoria tecnico-finanziaria condotta da esperti della Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria e, limitatamente ai progetti in materia di agricoltura, da esperti dell'Ente di sviluppo agricolo dell'Umbria.

Per la valutazione di merito dei progetti, la giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto anche da dirigenti degli uffici regionali.

La giunta regionale verifica inoltre, annualmente, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei finanziamenti di cui alla presente legge, disponendo, in caso di gravi inadempienze, la cessazione o la revoca dei benefici stessi.

Art. 11.

Assistenza tecnica

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, l'Istituto regionale ricerche economico-sociali nei rispettivi ambiti di competenza, prestano ai soggetti di cui all'art. 3 della presente legge l'assistenza tecnica per la formazione e presentazione dei progetti di sviluppo di cui alla presente legge e svolgono attività di consulenza sui problemi aziendali delle stesse.

Art. 12.

Attività esecutiva

La giunta regionale sentito il parere della II commissione consiliare provvede entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a disciplinare con propri atti specificamente:

a) i requisiti richiesti ai soggetti che propongono domanda per i contributi previsti dalla presente legge;

b) le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, secondo comma, e 9;

c) i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;

d) i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, secondo comma, e 9, nonché le relative procedure amministrative.

La giunta regionale provvede, inoltre, a definire le procedure per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 13.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono concesse le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) per le finalità di cui ai precedenti articoli 6, secondo comma, e 9, L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e L. 150.000.000 a carico del bilancio dell'esercizio 1986, con iscrizione al cap. 7340 di nuova istituzione, denominato: « Contributi nelle spese di investimento per attuazione di progetti di sviluppo e costituzione aziendale nonché per iniziative specifiche di formazione e orientamento a favore di imprese e di cooperative giovanili » (codice SIR 1124331032);

2) per le finalità di cui al precedente art. 7 L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e L. 50.000.000 a carico del bilancio 1986, con iscrizione al cap. 7355 (cat. VI) di nuova istituzione denominato: « Anticipazione alle imprese e cooperative giovanili per le spese di avviamento e funzionamento connesse all'attuazione dei progetti di sviluppo e di costituzione aziendale » (codice SIR 1126431032).

All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno 1985 si fa fronte:

quanto a L. 100.000.000 con la quota del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23;

quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 6100 della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985.

All'onere di lire 200 milioni relativo all'anno 1986 si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento previsto nel programma operativo 6.03.2.01 del bilancio pluriennale 1985-86 in corrispondenza dello stanziamento previsto per il 1986 nel cap. 2960/6010.

Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Le somme recuperate a norma dell'art. 7, ultimo comma, e dell'art. 10, ultimo comma, della presente legge saranno introitate al cap. 2800 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Con legge annuale di bilancio potranno essere rifinanziati gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le disponibilità recate dal bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *marzo* 1985 (*atto n.* 1444) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. **20.**

Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riapertura del termine di cui all'art. 35 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già differito al 31 dicembre 1984 con il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, non potranno essere concesse oltre il termine del 30 giugno 1986.

Art. 2.

Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 30 *della legge regionale* 31 *maggio* 1982, *n.* 26

Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, prorogato da ultimo al 31 luglio 1984, con il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 31 gennaio 1986.

La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, ammissibili a contributo sulla base delle disponibilità finanziarie previste dal piano triennale di cui al successivo art. 10.

Art. 3.

Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 31 dicembre 1985.

Per i beni pervenuti ai sensi di quanto disposto dal precedente primo comma, i comuni provvedono a predisporre tempestivamente i piani integrativi ai piani finanziari previsti dall'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

Art. 4.

Modificazione del secondo comma dell'art. 7 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile ed è stabilito nelle seguenti misure percentuali a seconda della destinazione degli immobili:

1) *Immobili urbani e immobili rurali non al servizio di aziende agricole*:

a) fino a lire 35 milioni di spesa ritenuta ammissibile ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

50 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

b) da L. 35.000.001 a L. 70.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

80 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

30 per cento sulla quota relativa ai lavori di rifinitura;

c) da L. 70.000.001 fino a L. 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile, ricomprendente gli interventi a carattere strutturale ed i connessi lavori di rifinitura:

70 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale;

d) oltre a L. 200.000.000 di spesa ritenuta ammissibile:

60 per cento sulla quota relativa agli interventi a carattere strutturale.

2) *Immobili e strutture al servizio di aziende agricole*:

Si applicano le misure percentuali di cui al precedente punto 1 ».

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti, per le concessioni di contributo disposte dai comuni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Modifica dell'art. 13 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunti i seguenti periodi: « L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e/o delle autorizzazioni di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonché della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta al comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti ».

Il nono comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è abrogato.

Art. 6.

Sospensione dei lavori

Nel caso in cui nel corso dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei beni di proprietà di privati o di enti pubblici economici iniziati nel rispetto di quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 13, richiamato dal successivo articolo 25, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, copia dei provvedimenti stessi dovrà essere tempestivamente trasmessa dai proprietari interessati al comune competente.

Il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Per le sospensioni già disposte, i provvedimenti di cui al primo comma devono essere trasmessi al comune competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Elevazione di contributi in favore di proprietari che convenzionino con il comune la locazione di alloggi in favore di sinistrati.

A favore degli aventi diritto proprietari di immobili urbani e assimilati, i quali in alternativa a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, convenzionino con il comune la locazione degli alloggi ripristinati in favore dei soggetti privi di abitazione in conseguenza del sisma del 19 settembre 1979, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, le aliquote percentuali sulla quota della spesa ammissibile relativa agli interventi strutturali di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere *A*, *B* e *C* della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono rispettivamente elevate dall'80 per cento al 90 per cento, dall'80 per cento al 90 per cento e dal 70 per cento all'80 per cento.

Le aliquote percentuali di contributo sulla quota della spesa ammissibile, relativa agli interventi per lavori di rifinitura, di cui all'art. 7, comma secondo, punto 1, lettere *A* e *B*, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono rispettivamente elevate dal 50 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 40 per cento.

La giunta regionale, con propria delibera, approva lo schema tipo della convenzione di cui al precedente primo comma.

Gli interventi previsti dal presente articolo — da effettuarsi in conformità delle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 — devono essere inseriti da ciascun comune nell'elenco delle priorità, anche in deroga a quanto stabilito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, fatta salva l'assoluta priorità nel caso degli interventi relativi alle abitazioni abbandonate a causa dei danni subiti.

Art. 8.

Modifica del sesto comma dell'art. 7 *della legge regionale* 1° *luglio* 1981, *n.* 34

Per le concessioni di contributo disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la spesa ammissibile a contributo, di cui al sesto comma dell'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevata a lire 70 milioni.

Art. 9.

Utilizzazione di interessi

Gli interessi maturati sulle somme erogate ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, e quelli che maturano sui finanziamenti disposti dalla presente legge, sono utilizzati per le finalità di cui ai titoli II e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, il rendiconto annuale deve specificare l'importo dei predetti interessi.

Art. 10.

Piano triennale di ripartizione dei fondi

Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, numero 34, sulla scorta degli elementi risultanti dai piani finan-

ziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, la giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano triennale per la ripartizione dei fondi relativi agli anni 1984, 1985 e 1986 nonché delle economie risultanti dalla gestione delle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 50, 1° luglio 1981, n. 34 e 31 maggio 1982, n. 26.

In attesa dell'approvazione del piano di cui al precedente comma viene disposta, sulla base delle risultanze dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, una prima assegnazione dei fondi come previsto nell'allegata tabella 1.

Nella definizione del piano triennale la giunta regionale procederà ai necessari conguagli con riferimento alla prima assegnazione di cui al precedente comma.

L'erogazione dei fondi in favore dei comuni, ai fini della liquidazione dei contributi a privati o enti pubblici economici proprietari di immobili ripristinati o ricostruiti, viene effettuata dalla giunta regionale nell'osservanza delle procedure previste dall'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, fatta salva la prima anticipazione stabilita dal successivo art. 11.

Art. 11.

Anticipazione di fondi in favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

In favore dei comuni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, che hanno provveduto alla concessione di contributi a privati ed enti pubblici economici — di cui al piano di ripartizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 — entro il termine del 31 dicembre 1984 stabilito dall'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, prorogato dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, è disposta l'erogazione di un'anticipazione di fondi nella misura indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge, per le finalità di concessione dei contributi di cui al titolo II della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Art. 12.

Integrazioni dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

Dopo il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono inseriti i seguenti commi:

« Agli enti pubblici non economici, che provvedono alla costituzione dei cantieri pilota di cui al precedente primo comma, vengono rimborsate — ove occorra — le spese necessarie, nella fase esecutiva, per la rielaborazione degli atti progettuali e/o per la redazione dei progetti di stralcio funzionale dei progetti generali degli interventi.

Il rimborso viene disposto dalla giunta regionale sulla base della documentazione delle spese sostenute ».

Art. 13.

Integrazione del finanziamento relativo a contributi per spese tecniche

Per l'ulteriore concessione in favore dei comuni delle spese tecniche di cui all'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è disposto un finanziamento di L. 1.500.000.000.

Con il finanziamento di cui al precedente primo comma sono altresì concessi contributi in favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per la formazione dei piani di recupero, nonché per la verifica dei requisiti di ammissibilità, per l'individuazione degli aventi diritto, per la determinazione della spesa ammissibile a contributo e per la realizzazione dei relativi progetti esecutivi, nell'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

Nei limiti dei fondi disponibili la giunta regionale provvede a predisporre due distinti piani di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei comuni, rappresentate rispettivamente entro il 31 ottobre 1985 ed il 30 giugno 1986.

Resta ferma la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, in ordine alla concessione di anticipazioni.

Il saldo dei contributi, con riguardo ai precedenti primo e secondo comma, viene erogato sulla base di una documentata richiesta dei comuni contenente l'espressa dichiarazione di liquidazione delle spese.

Art. 14.

Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50

All'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai precedenti commi è concesso ai comuni, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a fondo perduto nella misura del tre per cento della spesa ammessa a contributo risultante dai rendiconti previsti dal terzo comma del presente articolo ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Art. 15.

Fondo di rotazione a favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero.

Presso la Regione è costituito un fondo di rotazione per l'anticipazione, nei territori dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, delle spese necessarie per la demolizione totale o parziale di edifici di proprietà privata, non ricompresi nei piani di recupero, resi pericolanti a causa del sisma del 19 settembre 1979, per i quali sia stata emessa ordinanza volta a tale finalità ai sensi dell'articolo 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

L'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente comma sarà effettuata, sulla base di istanza documentata dal comune interessato, con delibera della giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze di tutela ambientale, storica, architettonica ed artistica.

Le somme recuperate dai comuni a carico dei soggetti interessati, successivamente all'esecuzione degli interventi di cui al primo comma, dovranno essere riversate tempestivamente alla Regione ai fini dell'impiego per le finalità previste dal presente articolo.

Art. 16.

Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25

Per gli interventi di riparazione e di ricostruzione di opere e beni colpiti dagli eventi sismici degli anni 1982 e 1984 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.

Art. 17.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sulla quota di lire 210 miliardi assegnata alla regione dell'Umbria sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363:

1) L. 74.081.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 e L. 98.892.000.000 a carico del bilancio 1986 per il rifinanziamento degli interventi recati dalle leggi regionali 11 giugno 1979, n. 24, 26 maggio 1980, n. 50 e 1° luglio 1981, n. 34, come indicato nella tabella n. 3 allegata alla presente legge;

2) L. 610.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, con iscrizione al cap. 5874, di nuova istituzione, denominato: « Rimborso di spese, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di provvidenze in favore di privati per il ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sismici antecedenti all'anno 1978 » (codice SIR 1115221027);

3) L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del bilancio dell'esercizio 1985 per le finalità di cui all'articolo 15 della presente legge, con iscrizione al cap. 7046, di nuova istituzione, denominato: « Fondo di rotazione a favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti non ricompresi nei piani di recupero » (codice SIR 1127430726).

I rientri delle somme erogate sul predetto fondo saranno imputati al cap. 3116, di nuova istituzione, dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, denominato: « Rientri

delle somme erogate sul fondo di rotazione a favore dei comuni di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per l'esecuzione di lavori di demolizione di edifici pericolanti», e saranno reimpiegati per le stesse finalità. La reiscrizione in bilancio degli stessi sarà effettuata dalla giunta regionale.

Nel fondo globale per provvedimenti legislativi in corso di cui al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale vengono accantonate le seguenti quote dell'assegnazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) L. 9.609.000.000 in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1985, con destinazione:

a) quanto a L. 7.609.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla legge regionale 11 novembre 1980, n. 70;

b) quanto a L. 2.000.000.000 per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari;

2) L. 26.508.000.000 nel bilancio dell'esercizio 1986 con destinazione:

a) quanto a L. 20.391.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1), lettera *a*);

b) quanto a L. 2.000.000.000 agli interventi di cui al precedente punto 1), lettera *b*);

c) quanto a L. 4.117.000.000 al rifinanziamento degli interventi recati dalla presente legge e agli interventi di cui al precedente punto 1), lettera *b*).

Al bilancio preventivo regionale dell'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 aprile 985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *marzo* 1985 (*atto n.* 1445) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1985.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 21.

Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38. Costituzione di un centro studi giuridici e politici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n* 41 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«Al personale assunto dal centro si applica il trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti regionali. Il personale stesso è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 18 *marzo* 1985 (*atto n.* 1452) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1985, n. 22.

Interventi a favore dell'associazionismo culturale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria in attuazione dei principi del proprio statuto, riconosce il ruolo e l'attività svolta dall'associazionismo in quanto manifestazione di impegno civile, politico e culturale tendente a favorire i processi di democrazia, di qualificazione e di promozione civile.

La regione dell'Umbria riconosce inoltre la funzione svolta dall'associazionismo per l'estensione delle forme di partecipazione e di espressione politica e culturale. A tal fine la Regione favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative associative, riconoscendone la funzione determinante anche ai fini di un più significativo rapporto con le istituzioni.

Art. 2.

La Regione favorisce e sostiene le iniziative e le attività dell'associazionismo avvalendosi delle norme e dei finanziamenti previsti nelle leggi regionali di settore.

La Regione favorisce inoltre le iniziative degli enti locali e delle loro associazioni rivolte alla valorizzazione, diffusione e qualificazione delle forme associative locali.

Ai fini della presente legge la Regione considera l'associazionismo culturale maggiormente rappresentativo operante nel territorio regionale.

Art. 3.

La Regione allo scopo di valorizzare e sostenere le iniziative e le attività promosse dall'associazionismo culturale, ne favorisce i processi informativi, di conoscenza e di partecipazione.

A tale scopo:

a) promuove e realizza, in accordo con i soggetti interessati, il censimento regionale delle associazioni culturali e delle loro attività;

b) favorisce la definizione di convenzione per la gestione di progetti e servizi culturali;

c) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi e legislativi di interesse dell'associazionismo nelle forme previste dalla normativa vigente;

d) favorisce e garantisce la presenza diretta delle associazioni culturali maggiormente rappresentative negli organismi consultivi e di partecipazione previsti dalla legislazione regionale;

e) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, collaborando con consulenze tecniche e progettuali, e favorendo la diffusione dei dati informativi e di documentazione.

Art. 4.

La Regione sostiene l'associazionismo culturale maggiormente rappresentativo tramite l'erogazione di contributi finalizzati a favorire la dotazione di idonee sedi ed attrezzature nonché a soddisfare le esigenze derivanti dal funzionamento delle strutture organizzative.

Art. 5.

I requisiti necessari per beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 sono: la natura privatistica delle associazioni di cui all'art. 2, terzo comma, la democraticità della vita interna, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza dei fini di lucro, la pubblicità degli atti e dei registri, la rilevanza e quantità delle iniziative realizzate e di quelle proposte, la presenza organizzata diffusamente nel territorio regionale, con apposite sedi.

Art. 6.

Le associazioni culturali provvedono a presentare domanda di contributo al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande devono essere corredate della documentazione statutaria dei requisiti di cui all'art. 5. Devono inoltre contenere una relazione e una documentazione sull'attività svolta, i programmi di attività, nonché l'indicazione del numero dei soci, delle basi associative e delle sedi dell'associazione corredate dai certificati di affiliazione.

Art. 7.

La giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, sentita la consulta regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/1981, che provvederà ad articolarsi in apposita commissione per i problemi dell'associazionismo culturale e previo parere della competente commissione consiliare, provvede al riparto di contributi per i fini indicati all'art. 4, di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 8.

I soggetti individuati in base al piano di riparto di cui all'art. 7 sono tenuti a produrre entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'erogazione del contributo idonea rescontazione sull'utilizzazione delle somme erogate.

La corretta rendicontazione di cui al comma precedente costituisce elemento determinante per la concessione di successivi contributi.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 1007 (codice S.I.R. 1116220606) — di nuova istituzione — denominato « Contributi della Regione per favorire l'associazionismo a carattere culturale ».

All'onere predetto si fa fronte:

quanto a lire 100 milioni mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1977, n. 23 — di quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 (elenco n. 2, numero d'ordine 9);

quanto a lire 200 milioni mediante utilizzo di quota dello stanziamento iscritto al fondo globale dello stesso cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 28, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Per gli anni dal 1986 in poi l'entità della spesa per le finalità di cui alla presente legge sarà autorizzata con la legge di bilancio nei limiti delle somme a tale scopo stanziate nel bilancio pluriennale della Regione al programma 6.12.2.05.

Art. 10.

Per l'utilizzo dello stanziamento per l'anno 1985 i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare domanda con le modalità di cui all'art. 6, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono tenuti a presentare la rendicontazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *marzo* 1985 (*atto n.* 1455) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *aprile* 1985.

(2768)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221